

Castel San Pietro, 1° dicembre 2010/MUN

**ORDINANZA MUNICIPALE
concernente**

**il prelievo dei contributi sostitutivi per la formazione di posteggi
sul territorio di Castel San Pietro – Sezione 3 (art. 26 NAPR)
(ris. mun. del 29.11.2010)**

Il Municipio di Castel San Pietro, richiamati :

l'articolo 29 cpv. d) della Legge cantonale di applicazione alla Legge federale sulla pianificazione del territorio (LALPT) e l'articolo 12 cpv. 3 del relativo Regolamento di applicazione (RLALPT);

l'articolo 26 delle Norme di attuazione del Piano regolatore comunale di Castel San Pietro (NAPR- Sezione 3) che recita :

Per costruzioni o ricostruzioni è obbligatoria la formazione di posteggi o autorimesse, dimensionate secondo le norme VSS.

Omissis.....

Deroghe o eccezioni possono essere concesse dal Municipio solo quando la formazione di posteggi risulta oggettivamente impossibile o fosse in contrasto con il principio di conservazione dei valori storici ambientali nel nucleo. In questo caso il Municipio prevede l'imposizione dei contributi pari al 25% del costo di formazione dei posteggi, compreso il valore del terreno per la formazione di posteggi pubblici nella zona“.

considerato che il costo medio per la formazione di un posteggio, incluso il valore del terreno, può essere valutato in CHF 18'000.-, e meglio come al seguente calcolo :

costo del terreno al mq : CHF 500.-
superficie per la realizzazione di un posto auto (compreso lo spazio di manovra) : mq 30.00
costo per la costruzione di un posteggio, escluso il valore del terreno : CHF 3'000.-

(CHF 3'000.00 x 1) + (CHF 500 x 30 x 1) = CHF 18'000.-

l'articolo 192 LOC e ogni altra norma applicabile nella fattispecie :


d e c i d e :


1. Il contributo sostitutivo per l'esonero dalla formazione di posteggi sul territorio di Castel San Pietro è fissato in CHF 4'500.- per posto auto, pari al 25 % del costo di costruzione;

2. Il relativo importo deve essere versato alla Cassa comunale prima dell'inizio dei lavori, riservate eventuali altre decisioni adottate nell'ambito della concessione della licenza edilizia.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale dal 2 dicembre 2010 al 17 dicembre 2010, periodo entro il quale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato (art. 192 LOC), ed entrerà immediatamente in vigore.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

L. Bassi

Il Segretario:

L. Fontana

